



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE 1[^] CIVILE - RG 613/08

composta dai Sigg. Magistrati:
dott. Giuseppe Tarantola **Presidente**
dott.ssa Rosella Boiti **Consigliere**
dott.ssa Carla Romana Raineri **Consigliere rel.**

IL CASO.it

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado di appello promossa da:

IMMOBILIARE S. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (omissis), giusta delega a margine dell'atto di appello

Appellante

contro

M. Dott. V., rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis), giusta delega a

marginale del decreto ingiuntivo opposto

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M. V. chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della Immobiliare S. srl avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali svolte in favore della medesima, quantificate in € 3.460,00.

Avverso tale decreto proponeva opposizione la Immobiliare S..

Il Giudizio di primo grado si concludeva con la revoca del decreto in ragione della stimata insussistenza dei presupposti di legge per il ricorso alla procedura monitoria e con la condanna della opponente al pagamento dell'importo ingiunto, avendo il Giudice di prime cure stimati insussistenti i restanti motivi di opposizione formulati dalla Immobiliare S.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Immobiliare S. deducendo i motivi che verranno di seguito analiticamente esaminati.

Si costituiva la parte appellata contestando il fondamento del gravame ed instando per la conferma della sentenza impugnata, nel favore delle spese del grado.

La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

L'incombente veniva differito in ragione della intervenuta sostituzione del Consigliere relatore e della conseguente ristrutturazione del ruolo.

Alla udienza del 22.11.2011 la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla omessa pronuncia del Giudice di I° grado in relazione all'eccezione di nullità del contratto d'opera intellettuale stipulato tra le parti per mancanza del requisito formale dell'iscrizione ad un Albo professionale.

Risulta documentato che il Dott. M. Era all'epoca iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Tale Istituto presenta tutte le caratteristiche atte ad essere qualificato al pari di ogni albo professionale: è stato istituito con provvedimento legislativo (D.Lgs. 27/1/92 n. 88), presso il Ministero di Grazia e Giustizia, al cui potere di vigilanza è sottoposto, come gli altri ordini professionali di carattere pubblicistico.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 437/2002 ha espressamente affermato che: "Il Registro dei Revisori Contabili è analogo ad un albo professionale", dato che per accedervi "è necessario un percorso formativo analogo a quello previsto per gli albi professionali propriamente detti".

L'appellante insiste nella richiesta di nullità del contratto professionale tra le parti anche sul presupposto che le attività svolte dal Dott. M. Sarebbero "riservate" ai Dottori Commercialisti.

Le norme istitutive delle professioni di ragioniere e dottore commercialista (DPR n. 1067 e n. 1068 del 1953, art. 1 per entrambi), elencano in modo quasi identico alcune attività che formano oggetto delle professioni stesse, ma specificano altresì: "l'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica

l'esercizio di ogni altra attività professionale, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di legge e regolamenti".

Da ciò discende, da un lato, che tra le attività che normalmente svolgono i dottori commercialisti ve ne sono altre non elencate nei DPR (ad es.: gli arbitrati, la consulenza in materia societaria, la consulenza ed assistenza nella trattazione e stipulazione di contratti e negozi, l'assistenza in procedure concorsuali), dall'altro che le attività che formano oggetto della professione dei dottori commercialisti e ragionieri non sono certamente attribuite in via esclusiva né ad una delle due categorie, né ad entrambe.

L'inesistenza di un'esclusiva, peraltro, deriva dalla stessa legge delega (L. 28.12.52 n. 3060), la quale dispone quale criterio direttivo che "la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva".

In materia esiste una considerevole serie di decisioni che escludono proprio l'esclusiva a favore degli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti o all'albo dei Ragionieri per l'attività di consulenza aziendale (Corte Cost. 27.12.96 n. 418); di consulenza tributaria e controllo dei bilanci di imprese (Cass. sez. VI 1.3.96); di tenuta della contabilità di impresa, elaborazione dei relativi dati contabili, presentazione delle dichiarazioni di imposta (Cass. sez. VI 18.11.93); di redazione di bilanci (Cass. 27.1.2000 n. 904).

Ultima, cronologicamente, la sentenza della Cassazione civile n. 15530 del 11.6.2008, la cui massima recita: "La prestazione di consulenza aziendale

fiscale e commerciale non rientra nelle attività che sono riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale. Il loro esercizio, infatti, non è subordinato all'iscrizione in apposito albo o abilitazione”.

La Cassazione, seguendo le indicazioni della Corte Costituzionale, ha ribadito che le attività di consulenza non possono essere assegnate in via esclusiva agli iscritti ad un albo.

In sostanza le “esclusive” delle varie figure professionali incontrano il limite della libertà di lavoro autonomo, della libertà di impresa di servizi e della libertà dell'attività intellettuale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 345 del 1995, aveva stabilito, infatti, che il sistema degli ordini deve ispirarsi al “principio di concorrenza e interdisciplinarietà, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale, ma quello degli interessi di una società che si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità: il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusiva monopolistica”.

Il primo motivo di appello va pertanto disatteso.

2. Sulla pretesa gratuità della prestazione.

Tale circostanza non è emersa in alcuna delle prove dedotte, né dalle risultanze testimoniali, né dalla documentazione versata in atti.

La testimonianza resa dalla teste Girardi, peraltro smentita dai testi indotti dal M., non è concludente sul punto.

La teste, infatti, riferisce di essere “dipendente della Noaw, facente capo al Battiston per la quale il M. Seguiva la contabilità”.

La gratuità delle prestazioni di cui riferisce non può dunque essere ricondotta alla Immobiliare S., soggetto giuridicamente diverso dalla Noaw.

Né può aver rilevanza il fatto che la fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto fosse la prima emessa a carico della società.

La Immobiliare S. Srl era stata costituita solo nel novembre 2003 e la fatturazione è avvenuta a distanza di un anno, per le prestazioni di tutto questo periodo.

3. Sulla prova delle prestazioni rese e sulla congruità della parcella emessa.

La effettività delle prestazioni rese dal dott. M. Emerge dalle stesse affermazioni confessorie della Immobiliare S. contenute nella lettera di revoca dell’incarico (cfr. doc. 4 di parte appellata).

La congruità del corrispettivo (€ 3.460,00, comprensiva di IVA) non appare revocabile in dubbio, ad avviso della Corte, considerata la pluralità delle prestazioni svolte, elencate nel doc. 10 di parte appellata e non contestate ex adverso, e l’entità, oggettivamente modesta, del compenso richiesto.

4. Sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la pretesa responsabilità del Dott. M. Nel ritardo degli adempimenti IVA.

L’appellante deduce di aver subito un addebito di € 223,75 per interessi moratori e sanzioni per ritardato pagamento delle imposte.

Sul punto la sentenza impugnata ha correttamente respinto la richiesta, ritenendo che “la Immobiliare S. non era tenuta a depositare il mod. F24 avendo un credito IVA dell’anno precedente”.

L’appellante assume che essendo stata comminata la sanzione l’adempimento doveva ritenersi necessario.

L’assunto è destituito di fondamento.

Ed invero, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale precedente (pacificamente sussistente, come dichiarato dalla teste Alberti di parte appellante) avrebbe dovuto essere riportato nella dichiarazione IVA annuale da presentarsi nel mese di ottobre 2004, epoca in cui l’incarico al Dott. M. Elata).

L’appello va conclusivamente respinto.

Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore della parte appellata nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

respinge l’appello proposto da Immobiliare S. srl avverso la sentenza n. 22/07 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, che interamente conferma nella versione corretta in data 25.2.07;

condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in favore della parte appellata in € 711,20 per diritti ed € 980,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22.2.2012.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

II CASO.it